



Comune di Alba Adriatica (TE)

Regolamento di organizzazione per il funzionamento del Consiglio Comunale

Via C. Battisti, 24 – 64011 Alba Adriatica (TE)
Pec: protocollo@pec.comune.alba-adriatica.te.it
E-mail: protocollo@comune.alba-adriatica.te.it
Telefono: 0861.719111



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 19/3/1993 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 30/11/2004

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
Art. 1 Campo di applicazione	5
Art. 2 Sede del Consiglio comunale.....	5
TITOLO II COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO.....	6
CAPO I OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	6
Art. 3 Presidenza del Consiglio	6
Art. 4 Convalida degli eletti	6
Art. 5 Dibattito sulle dichiarazioni in ordine al documento programmatico.....	7
Art. 6 Chiusura del dibattito e votazione del documento programmatico	7
CAPO II GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI	7
Art 7 Commissioni speciali	7
Art. 8 I Gruppi consiliari.....	7
Art. 9 Conferenza dei capigruppo	8
TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.....	9
CAPO I DIRITTI	9
<i>Sezione 1^a - Diritto di informazione: Visurazione e copie di atti.</i>	9
Art. 10 Diritti dei consiglieri	9
Art. 11 Condizioni e limiti dei diritti dei consiglieri	9
Art. 12 Atti e documenti ottenibili in visione o in copia	9
Art. 13 Proceduta per ottenere atti o documenti in visione	10
Art. 14 Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni	10
Art. 15 Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni	10
Art. 16 Atti e documenti ottenibili in visione ed in copia delle aziende dipendenti.....	11
Art. 17 Diritti di iniziativa dei consiglieri.....	11
Art. 18 Diritto, di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni	11
Art. 19 Interrogazioni	11
Art.20 Interpellanze	12
Art. 21 Trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni.....	12
Art. 22 Svolgimento delle interpellanze in aula	12
Art. 23 Trasformazione dell'interpellanza in mozione	13
Art. 24 Mozione.....	13
Art. 25 Svolgimento della discussione sulle mozioni.....	13
Art. 26 Dichiarazione e procedure di urgenza delle mozioni e interpellanze.....	14
Art. 27 Ritiro delle interpellanze e mozioni.....	14
Art. 28 Assicurazione dei consiglieri contro i rischi	14
Art. 29 Patrocinio legale (rischi conseguenti).....	14
CAPO II DOVERI	14
<i>Sezione 1^a – Segreto – Astensione.</i>	14
Art. 30 Obbligo del segreto	14
Art. 31 Astensione	15
Art. 32 Riunioni urgenti.....	15
TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	16
CAPO I SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CONSILIARE	16
<i>Sezione 1^a – Convocazione</i>	16
Art. 33 Data delle adunanze.....	16
Art. 34 Avvisi di convocazione.....	16
Art. 35 Contenuto dell'avviso di convocazione	16
Art. 36 Avvisi di seconda convocazione.....	17
Art. 37 Avvisi per le sedute di aggiornamento	17
<i>Sezione 2^a – Ordine del giorno</i>	17
Art. 38 Compilazione dell'ordine del giorno.....	17
Art. 39 Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.....	17
Art. 40 Avvisi al pubblico.....	18
<i>Sezione 3^a – Adunanze</i>	18
Art. 41 Adunanza del Consiglio	18
Art. 42 Numero legale	18
<i>Sezione 4^a – Sedute</i>	18
Art. 43 Apertura della seduta	18
Art. 44 Presidenza delle sedute.....	19

Art. 45 Attribuzione del Sindaco	19
Art. 46 Pubblicità e segretezza delle sedute	19
Art. 47 Nomina degli scrutatori.....	19
Art. 48 Verifica del numero legale della seduta	19
Art. 49 Comunicazione del Sindaco.....	20
Art. 50 Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale.....	20
Art. 51 Argomenti ammessi alla trattazione	20
Art. 52 Ordine di trattazione degli argomenti	21
Sezione 5^a – Discussione	21
Art. 53 Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva	21
Art. 54 Apertura della discussione	22
Art. 55 Intervento dei consiglieri.....	22
Art. 56 Fatto personale	23
Art. 57 Mozione d'ordine	23
Art. 58 Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione	23
Art. 59 Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno	23
Art. 60 Pareri.....	24
Art. 61 Durata della discussione.....	24
Sezione 6^a – Votazione.....	25
Art. 62 Dichiarazione di voto.....	25
Art. 63 Sistemi di votazione.....	25
Art. 64 Votazione per singole parti	25
Art.65 Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione.....	26
Art. 66 Approvazione delle proposte	26
Art. 67 Votazione infruttuosa per parità di voti	27
Art.68 Nomina di rappresentanti della minoranza.....	27
Sezione 7^a – Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione.....	27
Art.69 Scrutinio	27
Art.70 Proclamazione dell'esito della votazione	28
Sezione 8^a – Disciplina delle sedute	28
Art.71 Disciplina dei consiglieri	28
Art.72 Tumulto in aula	28
Art.73 Disciplina del pubblico.....	29
Art.74 Servizio di polizia durante la seduta	29
Sezione 9^a – Partecipazione del Segretario, dei responsabili degli uffici e servizi.....	29
Art. 75 Partecipazione del Segretario.....	29
Art. 76 Esercizio delle funzioni di Segretario.....	29
Art. 77 Compiti del Segretario.....	30
Art. 78 Partecipazione dei responsabili degli uffici e servizi.....	30
Art. 79 Partecipazione dei revisori dei conti	30
Sezione 10^a – Verbalizzazione	30
Art. 80 Redazione del processo verbale delle sedute	30
Art. 81 Contenuto del verbale.....	31
Art. 82 Approvazione e rettifiche dei verbali	31
Art. 83 Resoconto stenografico e/o registrato.....	32
CAPO III DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE.....	32
Sezione 1^a – Disposizioni generali	32
Art. 84 Incarichi a consiglieri	32
Art. 85 Ratifica delle deliberazioni d'urgenza.....	32
Art. 86 Adozione delle deliberazioni	33
Art. 87 Pubblicazione delle deliberazioni	33
Art. 88 Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni	33
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	35
Art 89 Norma transitoria.....	35
Art 90 Entrata in vigore	35

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Campo di applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Alba Adriatica sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Sindaco.
3. In caso di contestazione della decisione del Sindaco, la questione viene rimessa al Consiglio che provvede seduta stante.

Art. 2

Sede del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale ha sede nell'edificio sito in via Cesare Battisti.
2. Il Sindaco, sentiti i capi dei gruppi consiliari, può stabilire di riunire, in via eccezionale, il Consiglio di sede diversa quando sussistono particolari esigenze.
3. La segreteria comunale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e la richiesta da parte dei consiglieri di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

TITOLO II COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 3

Presidenza del Consiglio

1. Il consigliere anziano assume la presidenza del Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni nella quale si esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida.
2. Detta seduta deve essere convocata dal Sindaco entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Precedentemente all'approvazione del documento programmatico, il Consiglio Comunale provvede alla nomina, mediante scheda segreta ed a maggioranza assoluta dei votanti, del Presidente del Consiglio.

Art. 4

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio comunale, convocato dal Sindaco, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di detta legge 23- aprile 1981, n° 154, e successive modifiche, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussistono alcune delle cause previste dalla medesima legge.
2. Il Consiglio provvede alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili ai termini delle norme di cui alla Sezione III del Capo VI, Titolo II, del TU 16 maggio 1960, n° 570
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n° 154.
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
5. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che trattasi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.
6. Nella stessa seduta di cui al comma 1) il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570, e provvede, seduta stante, alla convalida dei surrogati. Questi se presenti in aula sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori incumbenti consiliari.

Art. 5

Dibattito sulle dichiarazioni in ordine al documento programmatico

1. Il Sindaco svolge le dichiarazioni in ordine al documento programmatico in seduta pubblica.
2. Il Sindaco, dopo aver dichiarato la chiusura della fase delle dichiarazioni, apre il dibattito sulle dichiarazioni stesse.
3. Al dibattito sono ammessi a parlare, i consiglieri, in ragione di uno per ciascuna lista elettorale, secondo l'ordine delle richieste.
4. Per la disciplina degli intervenienti si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 6.
5. A ciascuno degli intervenienti è consentito di riprendere brevemente la parola non più di una volta.

Art. 6

Chiusura del dibattito e votazione del documento programmatico

1. Quando tutti i richiedenti hanno svolto l'intervento, il Sindaco dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione il documento programmatico, attenendosi alle disposizioni di cui agli artt. 61 e seguenti.
2. I consiglieri hanno diritto di motivare il loro voto e richiedere che sia fatto constatare a-verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano. La motivazione, se orale, è inserita succintamente nel verbale; se scritta, è riportata integralmente.
3. La votazione a scrutinio palese è fatta per appello nominale; l'esito, accertato dal segretario generale, è comunicato dal Sindaco.
4. Il Sindaco, qualora il documento abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, proclama l'approvazione del documento stesso.

CAPO II GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art 7

Commissioni speciali

1. Oltre alle Commissioni previste dalle leggi, dallo Statuto o da altri regolamenti, il Consiglio comunale può costituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni e problemi, fissandone preventivamente la durata.
2. La regolamentazione delle Commissioni speciali è deliberata di volta in volta dal Consiglio comunale.

Art. 8

I Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo consiliare.

2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. Un gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere.
4. I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio Capo gruppo; in difetto le comunicazioni di cui al comma 36 dell'Art. 17 L. 127/97 verranno inviate presso il domicilio comunale.
5. Può essere costituito, ove ne ricorra il caso, un Gruppo misto, composto da Consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto o da Consiglieri receduti da altri gruppi.

Art. 9

Conferenza dei capigruppo

1. I capi gruppo individuati secondo le disposizioni di cui al precedente articolo o loro delegati, possono essere convocati dal Sindaco in Conferenza, ogni qual volta lo stesso lo ritenesse opportuno o / e necessario, per esaminare la opportunità delle convocazioni del Consiglio comunale, per trattare lo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso e / o delle Commissioni consiliari
2. La Conferenza dei Capi gruppo è presieduta dal Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento di quest'ultimo, la Conferenza è presieduta dal V.Sindaco o dall'Assessore anziano individuato secondo i criteri che la legge prescrive per il Consigliere anziano.
3. Tale convocazione può succedere anche ad una richiesta della Giunta.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I

DIRITTI

Sezione 1^a- Diritto di informazione: Visurazione e copie di atti.

Art. 10

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art. 11

Condizioni e limiti dei diritti dei consiglieri

1. Il diritto dei consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è richiesta visione o copia, abbiano stretta attinenza con i compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione;
 - b) che sia dimostrata mediante la precisazione dei motivi della richiesta medesima ed i compiti propri del consigliere comunale, di riferire sopra oggetti che esigono indagine o esame speciale.
2. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 12

Atti e documenti ottenibili in visione o in copia

1. È consentito ai consiglieri comunali ed ai gruppi consiliari di chiedere in visione tutti gli atti e documenti conservati nell'archivio e negli altri uffici comunali.

2. È altresì, consentito ottenere in visione i provvedimenti adottati dall'ente e gli atti preparatori in essi richiamati, intendendo per tali le deliberazioni degli organi istituzionali del Comune e delle Commissioni regolarmente istituite, e dei provvedimenti degli organi monocratici comunali.
3. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il Bollettino Ufficiale della Regione sono quotidianamente messi a disposizione dei consiglieri comunali, i quali possono chiedere di prendere in visione anche delle pubblicazioni periodiche possedute dall'archivio e dagli uffici.
4. Di norma i consiglieri possono ottenere copia degli atti e documenti ottenibili in visione, con la procedura disciplinata dall'apposito regolamento per l'accesso agli atti.

Art. 13

Proceduta per ottenere atti o documenti in visione

1. Il consigliere comunale e i capi gruppo consiliari per ottenere atti in visione devono farne richiesta al responsabile competente precisandone chiaramente i motivi.
2. Il responsabile, non oltre tre giorni dalla richiesta, dispone la visura degli atti e documenti.
3. Il termine suddetto può essere prorogato solo per obiettive difficoltà riscontrate nel reperimento degli atti e documenti.

Art. 14

Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni

1. Il consigliere comunale o i capi gruppo consiliari che per l'esercizio del mandato abbisognino di di copie o di atti, documenti e provvedimenti dei quali, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, hanno diritto di prendere visione, devono farne domanda al Sindaco.
2. Nella domanda deve indicarsi il motivo specifico su cui si fonda la richiesta.
3. Il Sindaco, ove accolga la domanda, entro tre giorni dalla presentazione della stessa ordina al responsabile competente di rilasciare copia degli atti, documenti e provvedimenti richiesti. L'ordine è steso in calce alla domanda.
4. Ove la copia richiesta sia riservata per espressa disposizione di legge o la sua diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, il Sindaco non accoglierà la domanda fornendone motivazione scritta.

Art. 15

Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni

1. Il consigliere o il capo gruppo consiliare può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della giunta comunale quale che ne sia il contenuto e ed anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di competenza dell'organo di controllo.
2. Il consigliere o il capo gruppo può avere anche in copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento, a condizione però che costituiscano parte integrante della deliberazione di cui è chiesta copia.

3. Le copie rilasciate ai sensi del precedente e del presente articolo non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

Art. 16

Atti e documenti ottenibili in visione ed in copia delle aziende dipendenti

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende speciali degli enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare, con le stesse modalità previste negli articoli precedenti.

Art. 17

Diritti di iniziativa dei consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.
2. È consentito ai consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Sindaco, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.

Art. 18

Diritto, di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole per iscritto, specificando per le interrogazioni se intendono ricevere risposta orale.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
3. I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di 2 interpellanze o mozioni o interrogazioni.

Art. 19

Interrogazioni

4. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco alla Giunta, di conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.
5. Se l'interrogante non richieda specificatamente risposta orale all'interrogazione viene data, entro trenta giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente in materia.

6. Ove il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata, in aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, o immediatamente discussa, favorevole l'assessore al ramo.
7. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile e immediatamente discussa. In tale seduta le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore competente non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è dato per la replica un tempo di non oltre dieci minuti.
8. Quando l'interrogazione viene presentata verbalmente nel corso della seduta consiliare il Sindaco, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

Art.20

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento. Il consigliere che intende rivolgere una interpellanza deve farne domanda per iscritto rivolta al Sindaco.
2. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno delle sedute consiliari secondo l'ordine di presentazione.
3. In ogni seduta devono essere trattate, secondo l'ordine di presentazione, tutte le interpellanze pervenute antecedentemente alla convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 21

Trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni

1. Alla trattazione delle interpellanze ed interrogazioni non può essere dedicata più di un'ora.
2. Trascorso un'ora dall'inizio della trattazione di cui al precedente comma, il Presidente rinverrà le altre interrogazioni o interpellanze alla adunanza successiva del Consiglio.

Art. 22

Svolgimento delle interpellanze in aula

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del presidente l'interpellante può illustrarla, avendo a disposizione non più di 10 minuti.
2. La risposta del Sindaco o dell'assessore competente non può superare i 10 minuti e potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o no della risposta, mantenendosi nel tempo di 5 minuti.

Art. 23

Trasformazione dell'interpellanza in mozione

1. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Art. 24

Mozione

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni del Sindaco, né può trasformarsi in una mozione di sfiducia.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria.
4. Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione, sarà corredata dai pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1999, n° 142 e successive modifiche e integrazioni e, quando del caso, dell'attestazione di cui all'art. 55, comma 5, della medesima legge e successive modifiche e integrazioni.
5. La mozione è redatta dal consigliere proponente con il supporto tecnico amministrativo del Segretario generale e dei responsabili interessati all'oggetto della medesima.
6. La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la prima seduta consiliare successiva alla presentazione.

Art. 25

Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al Titolo IV, Capo I, Sez. V, VI e VH del presente Regolamento.
2. Su ogni mozione possono essere presenti emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.
3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.
4. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 26

Dichiarazione e procedure di urgenza delle mozioni e interpellanze

1. I Consiglieri possono chiedere che la propria mozione o la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste decide il Sindaco.
3. Della decisione è data notizia al Consiglio dal Sindaco nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione della richiesta, fissando la data della discussione.

Art. 27

Ritiro delle interpellanze e mozioni

1. Se nessuno dei firmatari, pur avvertiti, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza o la mozione, queste si danno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 28

Assicurazione dei consiglieri contro i rischi

1. La Giunta Municipale delibera di assicurare i consiglieri contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato.

Art. 29

Patrocinio legale (rischi conseguenti)

1. La Giunta Municipale con propria deliberazione dietro apposita richiesta, assicura l'assistenza in sede processuale a tutti i Consiglieri Comunali che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
2. A tal fine si provvederà mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

CAPO II DOVERI

Sezione 1^a – Segreto – Astensione.

Art. 30

Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

Art. 31

Astensione

1. Oltre ai casi di astensione di cui all'art. 65 del presente Regolamento, i consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

Art. 32

Riunioni urgenti

1. Il Sindaco convoca d'urgenza il Consiglio comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori.
2. Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera di sedere in permanenza.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CONSILIARE

Sezione I^a – Convocazione

Art. 33

Data delle adunanze

1. Compete al Sindaco fissare il giorno delle riunioni del Consiglio.
2. La riunione a richiesta del Sindaco o del quinto dei consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Segretario generale, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollazione e della data di ricezione.

Art. 34

Avvisi di convocazione

1. I consiglieri residenti in località fuori dal territorio del comune eleggono, ai soli fini del presente articolo, il proprio domicilio presso la segreteria comunale nella quale l'avviso viene depositato. Dell'avvenuto deposito è data notizia al consigliere comunale mediante raccomandata o posta elettrica o telegramma o altra forma avente valore legale.
2. L'avviso, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima.
3. Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia notificato ventiquattrore prima. In questo caso qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
4. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.
5. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali.

Art. 35

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
 - b) l'indicazione se trattasi di prima di prima o di seconda convocazione;
 - c) la menzione dell'urgenza, quando del caso;
 - d) la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.

2. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni sono firmati dal Sindaco.

Art. 36

Avvisi di seconda convocazione

1. La seconda convocazione, che succede ad una prima precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.
2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, sempreché altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.

Art. 37

Avvisi per le sedute di aggiornamento

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi, almeno 24 ore prima della riunione, ai soli consiglieri, assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.

Sezione 2^a – Ordine del giorno

Art. 38

Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Sindaco di concerto con gli Assessori.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai Consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) approvazioni verbali sedute precedenti;
 - b) risposta ad interrogazioni ed interpellanze;
 - c) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio);
 - d) ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta d'urgenza;
 - e) petizioni popolari di cui all'art. 27, dello Statuto;
 - f) proposte del Sindaco;
 - g) proposte degli Assessori;
 - h) oggetti da trattarsi in seduta segreta.

Art. 39

Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria comunale 24 ore prima della data di svolgimento del Consiglio Comunale a disposizione dei consiglieri che hanno diritto di prenderne visione.

Art. 40

Avvisi al pubblico

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
2. Il Sindaco provvede a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante manifesti da affiggersi nelle località più frequentate quando gli argomenti in discussione rivestono particolare interesse.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio la bandiera nazionale ed il gonfalone del Comune sono esposti al Palazzo municipale.

Sezione 3^a – Adunanze

Art. 41

Adunanza dei Consiglio

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario generale prende nota dei consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.
3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Sindaco.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti.

Art. 42

Numero legale

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui al precedente articolo 36, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno 4 consiglieri.

Sezione 4^a – Sedute

Art. 43

Apertura della seduta

1. Il Sindaco ricevuta dal Segretario generale la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 41, ordina al Segretario stesso di procedere all'appello nominale dei consiglieri; accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 44

Presidenza delle sedute

1. Il Sindaco presiede il Consiglio, salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta al Vice Sindaco.

Art. 45

Attribuzione del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio comunale, dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori. Concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento. Precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento tanto da parte dei consiglieri quanto da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.
2. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art. 46

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisce che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone; si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti delle persone;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.
2. Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano anche gli assessori.

Art. 47

Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Sindaco sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

Art. 48

Verifica del numero legale della seduta

1. Il Sindaco non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.

2. Ogni consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Sindaco proceda alla verifica del numero legale.
3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.

Art. 49

Comunicazione del Sindaco

1. Il Sindaco, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente, a richiesta di almeno 5 consiglieri o di 2 Capi Gruppo, possono intervenire brevemente i capigruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni, non può comunque procedersi a deliberazioni.
3. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 25.

Art. 50

Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale

1. All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Sindaco e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del Sindaco.
2. L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore ad un'ora e gli interventi non possono superare i 10 minuti.
3. Nessuna risposta è dovuta per gli interventi che non siano stati anticipati per iscritto almeno tre giorni prima della seduta. È comunque fatta salva la diversa decisione del Sindaco.
4. Nello svolgimento dei lavori il Sindaco, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.
5. I consiglieri possono presentare ordini del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo su problemi e fatti di cui al primo comma.
6. Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dei commi di cui sopra.

Art. 51

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare, né mettere in discussione alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.

2. È ammesso che un affare posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.

Art. 52

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Tuttavia il Sindaco o ciascun consigliere può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di mano.
3. Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del precedente art. 34.
4. Qualora il Consiglio, con il voto di maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al comma 4 del precedente articolo 34.
5. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) discussione con interventi dei consiglieri;
 - c) replica del relatore e degli intervenuti;
 - d) chiusura della discussione;
 - e) dichiarazione di voto;
 - f) votazione delle proposte;
 - g) proclamazione dell'esito della votazione.

Sezione 5^a – Discussione

Art. 53

Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Sindaco o, in caso di opposizione, il Consiglio con votazione per alzata di mano, senza discussione.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri.

5. Nel caso di cui al precedente comma la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato non più di un consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano.

Art. 54

Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Sindaco con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dall'assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.
4. La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre 15 minuti, salvi casi di particolare rilevanza. È consentito al relatore un ulteriore intervento non superiore a 10 minuti per eventuali chiarimenti.
5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

Art. 55

Intervento dei consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Sindaco dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. È tuttavia consentito lo scambio di turno fra i consiglieri.
2. Il Sindaco o almeno 10 consiglieri possono proporre al Consiglio la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tal proposta possono prendere la parola un consigliere a favore e uno contro; dopodiché il Consiglio decide per alzata di mano.
3. I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Sindaco; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. L'intervento potrà avere la durata massima di 15 minuti.
4. È consentito un ulteriore intervento, non superiore a 10 minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine, per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o dalla Giunta e per dichiarazione di voto.
5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
6. Nella ipotesi di cui al comma precedente il consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano.
7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, tranne al Sindaco per richiamo al regolamento.
8. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Sindaco.

Art. 56

Fatto personale

1. Il “fatto personale” sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale; il Sindaco decide circa la sua fondatezza.
3. Se la decisione del Sindaco non è accettata dal consiglio richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio e comunque discuterli.
5. Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un Comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
6. Il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone al Consiglio la costituzione di un Comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art. 57

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una “mozione d'ordine” consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto comunale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre 5 minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 58

Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al Sindaco non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.
2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Sindaco, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

Art. 59

Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
5. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Sindaco ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
6. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i 5 minuti.
7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n° 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 60

Pareri

1. Il Segretario generale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, siano allegati alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.
2. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano espressi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o nel termine minore stabilito dalla legge o in quello prorogato per un tempo pari a quello del termine originario, il Segretario allegnerà alla proposta di deliberazione la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.
3. In tal caso il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal parere ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Art. 61

Durata della discussione

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Sindaco e/o del relatore, il Sindaco stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
2. Successivamente nessun consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno ai sensi del precedente art. 59.
3. Il Sindaco, gli assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

Sezione 6^a – Votazione

Art. 62

Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
3. È consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i 5 minuti.

Art. 63

Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo i criteri che seguono; è tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.
 - a) votazione palese di immediata conoscibilità da parte di tutti. Essa avviene per appello nominale, per alzata e seduta, per divisione. Nell'appello nominale i Consiglieri, chiamati dal Segretario, risponderanno "sì" oppure "no" ovvero dichiarano di astenersi. Nell'alzata e seduta i consiglieri che approvano si alzano o alzano la mano e quelli che si astengono lo dichiarano espressamente. Nella divisione i Consiglieri che approvano si raccolgono in una parte dell'aula e quelli che non approvano dall'altra parte, gli astenuti formano un gruppo a sé.
 - b) votazione segreta si ha quando il voto non sia mai conoscibile da nessuno. È un sistema eccezionale e si usa sempre in votazioni che riguardano persone. Avviene con il sistema delle schede segrete. In esse si scriverà "sì" o "no" quando si tratta di votare delle proposte; si indica il nome del candidato prescelto quando si tratta di votare delle persone. L'astensione deve essere dichiarata. Le schede bianche e quelle nulle, concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 64

Votazione per singole parti

1. Il Sindaco può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art.65

Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, ne dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri e di interessi, liti e contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
4. I consiglieri astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario generale per la registrazione a verbale.
5. I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
6. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 66

Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e quelle statutarie e regolamentari.
2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alle metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stessi.
3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n° 142, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.
6. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si proceda alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti sui due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

Art. 67

Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Sindaco e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reinserita nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Art.68

Nomina di rappresentanti della minoranza

1. Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti i consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che, nella votazione di cui al comma 5 dell'art. 66 del presente Regolamento, hanno riportato maggiori voti.
2. Ove la minoranza abbia designato nominativamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli designati che hanno riportato maggiori voti.

Sezione 7^a – Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

Art.69

Scrutinio

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Sindaco con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente art. 47.
2. La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori.
3. La votazione deve, altresì, ripetersi quando gli scrutatori non concordano il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.
4. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 63. Essi:
 - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
5. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Sindaco per la proclamazione di cui al seguente articolo.
6. L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

Art.70

Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Sindaco – in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente ne proclama il risultato con questa formula: "Consiglieri presenti n. ...; astenuti n. ...; votanti n. ..." "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge" o altra simile.

Sezione 8ª – Disciplina delle sedute

Art.71

Disciplina dei consiglieri

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Sindaco lo richiama pronunciandone il nome.
3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Sindaco.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Sindaco infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, può appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fomite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.
6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Sindaco, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Sindaco può sospendere la seduta.
7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Sindaco propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

Art.72

Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Sindaco, questi si alza; allora è sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Sindaco sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Sindaco ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Sindaco può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In questo ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art.34 del presente Regolamento per i casi di urgenza.

Art.73

Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono il Sindaco e i consiglieri.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare in silenzio.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Sindaco, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia municipale di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Sindaco può sospendere la seduta, ammenoché il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia municipale.

Art.74

Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Sindaco, durante le sedute, si avvale degli agenti municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Sezione 9^a – Partecipazione del Segretario, dei responsabili degli uffici e servizi

Art. 75

Partecipazione del Segretario

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il vice Segretario secondo le norme di legge o del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Il Segretario prende la parola soltanto se è richiesto dal Sindaco; comunque non ha diritto di voto.

Art. 76

Esercizio delle funzioni di Segretario

1. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, qualora il Segretario generale debba assentarsi per i motivi di cui al successivo comma 2.
2. L'esclusione del Segretario generale è obbligatoria, quando egli si trovi nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 65 del presente Regolamento.
3. In tali casi il Segretario generale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.

Art. 77

Compiti del Segretario

1. Oltre i compiti stabiliti dalla legge, il Segretario generale, a richiesta del Sindaco esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazione; ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informarne il Sindaco, che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Art. 78

Partecipazione dei responsabili degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e servizi debbono su richiesta del segretario o dal Direttore generale ove esista, o del Sindaco, partecipare alle sedute di Consiglio quando sono in discussione argomenti che riguardino servizi di loro competenza.
2. I responsabili degli uffici e servizi prendono la parola su richiesta del Sindaco; in ogni caso non hanno diritto di voto.

Art. 79

Partecipazione dei revisori dei conti

1. I membri del collegio dei revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto a loro riservato.
2. I revisori prendono la parola:
 - a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Sezione 10^a – Verbalizzazione

Art. 80

Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.
2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratto le deliberazioni.
3. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 81

Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina resistenza giuridica delle deliberazioni.
2. Il processo verbale deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta; i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura; l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
 - c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando, il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati ai sensi del precedente art. 65;
 - d) far constatare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
3. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati mediante la trascrizione della registrazione su nastro allegata all'atto deliberativo.
4. I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.
5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.
6. Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o caluniose, o comunque offensive.
7. I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti dal segretario.

Art. 82

Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato nella Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione.
2. Il verbale è letto nella seduta successiva. Il Sindaco, tuttavia, può proporre di darlo per letto, se nessun consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.
3. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.
4. L'approvazione del verbale, con votazione palese per alzata di mano, non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

Art. 83

Resoconto stenografico e/o registrato

1. Il Segretario si avvarrà dell'opera di stenografi o dell'ausilio di registratori (magnetofono e simili apparecchi attivati nel corso della seduta). In tali casi il Segretario curerà la redazione di un resoconto integrale, che viene depositato nella Segreteria comunale.
2. Il resoconto stenografico e/o registrato, di cui al precedente comma, è allegato alle singole deliberazioni salvi i casi di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili. In tal caso il resoconto verrà allegato successivamente all'invio dell'atto deliberativo all'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge ovvero, successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio nei casi non sia previsto tale invio.

CAPO III

DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sezione I^a – Disposizioni generali

Art. 84

Incarichi a consiglieri

1. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigono indagini ed esami speciali, riservandosi di decidere poi sulla base delle relazioni successivamente fatte all'intero collegio.

Art. 85

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta comunale ai sensi di legge, previo accertamento:
 - a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;
 - b) che oggetto della deliberazione da ratificare sia una variazione di bilancio;
 - c) che la deliberazione sia stata sottoposta a ratifica entro il perentorio termine di sessanta giorni da quello di adozione.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 86

Adozione delle deliberazioni

1. Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.
2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:
 - a) della intestazione, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;
 - b) del preambolo, contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai responsabili degli uffici e servizi o del Segretario Generale qualora richiesto, nonché, quando del caso, alla attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo servizio, ed inoltre agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;
 - c) della motivazione, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di esteriorizzare gli elementi di per sé meramente interni che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma I, della legge 7 agosto 1990, n° 241; tuttavia non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (statuto e regolamenti) e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali e urbanistici e programmi di loro attuazione, ecc.);
 - d) del dispositivo, che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti e più o meno ampiamente a seconda del contenuto e carattere del provvedimento.

Art. 87

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Segretario generale mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Il Segretario generale, o suo delegato, certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 88

Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.

3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.
4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
5. Le deliberazioni di annullamento, revoca e modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotti.
6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:
 - a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento, (deliberazioni con le quali si esprimono pareri, si designano nominativi per determinati incarichi, ecc.);
 - b) che creano, a favore di determinati soggetti, diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della conversione di tali diritti in un risarcimento;
 - c) che esauriscano istantaneamente i loro effetti al momento della emanazione;
 - d) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 89

Norma transitoria

1. Sino all' entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento in quanto compatibili con le disposizioni di legge.

Art 90

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.